



COMUNE DI CIVITAVECCHIA

(Città metropolitana di Roma Capitale)

Ordinanza N. 29

Prot. Gen. 5922 del 22/01/2019

Oggetto: Disciplina della raccolta differenziata domiciliare “porta a porta” nel Comune di Civitavecchia - “ZONA 1 - CENTRO”

IL SINDACO

Premesso che

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 391 del 31/10/2013 l'Amministrazione Comunale ha approvato il “Progetto per l'ampliamento servizi di raccolta domiciliari dei rifiuti urbani nel Comune di Civitavecchia - Rev. 2”;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 01/10/2018 avente ad oggetto “Ampliamento servizi di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani nel Comune di Civitavecchia (RM). Adozione atto di indirizzo - Disposizioni per l'avvio ed espletamento del servizio” è stata deliberata la rimodulazione del progetto per “Ampliamento servizi di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani nel Comune di Civitavecchia”, approvato con la richiamata DGC n. 391/2013, modificata e integrata con la D.G.C. n. 99 del 15/06/2017 e con la D.G.C. n. 214/2017. Il progetto è stato rimodulato secondo i seguenti indirizzi e disposizioni per l'avvio ed espletamento del servizio di raccolta domiciliare porta a porta:
 - fornitura “kit mastelli” (contenitore sotto lavello da 10 lt., contenitore per raccolta della frazione umida da 25 lt., contenitori per plastica e metalli, carta e cartone e rifiuto residuo secco da 40 lt.) e sacchetti biodegradabili e compostabili da 10 lt. per utenze domestiche singole o utenze domestiche comprese in condomini aventi un numero di utenze inferiore o uguale 12;
 - fornitura di bidoni carrellati (contenitori da 120 lt, 240 lt. e 360 lt.), contenitore sotto lavello da 10 lt., sacchetti biodegradabili e compostabili da 10 lt. e sacco in polietilene da 60 lt. per rifiuti indifferenziati non riciclabili per utenze domestiche comprese in condomini aventi un numero di utenze maggiore di 12, fatta salva, in caso di situazioni particolari (come, ad esempio, l'assenza degli spazi necessari), la variazione delle suddette dotazioni al fine di consentire alle utenze la corretta fruizione / espletamento dei servizi di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani;
 - i contenitori per la raccolta domiciliare porta a porta saranno assegnati e consegnati alle utenze, giuridicamente obbligate ad accettarli in comodato e a custodirli, al fine del regolare funzionamento e svolgimento di un servizio pubblico essenziale, le cui modalità saranno indicate in apposito provvedimento e comunicate alle utenze interessate prima dell'attivazione del servizio;
 - accorpamento e riduzione delle fasi di attuazione del progetto da n. 4 (quattro) a n. 2 (due):
 - primo step (che comprende la zona definita in precedenza “Centro 1” e, in parte, la zona già definita “Centro 2”);
 - secondo step (completa copertura del territorio comunale, inclusi i “quartieri pilota” Aurelia, Boccelle e Cappuccini);

- avvio del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani nel mese di febbraio 2019 con riferimento al primo step e successiva estensione al secondo step nel mese di maggio 2019;
- con Deliberazione di consiglio comunale n. 83 del 30/08/2017 si è proceduto all'affidamento del servizio di gestione igiene urbana alla Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. e all'approvazione dello schema di contratto e carta dell'utente;
- i Servizi di igiene urbana sono espletati dalla Società Civitavecchia Servizi Pubblici in forza del contratto sottoscritto in data 13/10/2018;
- l'art. 15 comma 2 del contratto recita: *“In previsione, prima della scadenza del presente contratto, dell'ampliamento del servizio di raccolta differenziata porta a porta a tutto il territorio comunale, il gestore si obbliga allo svolgimento dello stesso, adeguando il servizio prestato, sia in termini di forza lavoro che di mezzi”*;

Preso atto

- dell'area interessata dal primo step (“ZONA 1 - CENTRO”) delimitata e riportata nella planimetria di cui all'*Allegato 1* e del relativo elenco delle vie di cui all'*Allegato 2*, condivisa con il gestore dei Servizi di igiene urbana Civitavecchia Servizi Pubblici Srl;
- del calendario e degli orari di esposizione dei contenitori di cui all'*Allegato 3* “*Calendario dei giorni di ritiro – Utenze Domestiche*” e all'*Allegato 4* “*Calendario dei giorni di ritiro – Utenze Non Domestiche*”, riportanti i giorni e gli orari di conferimento / raccolta delle diverse frazioni merceologiche, condivisi con il gestore dei Servizi di igiene urbana Civitavecchia Servizi Pubblici Srl;

Considerato che

- a seguito dell'avvenuta estensione del servizio a tutto il territorio cittadino, la “Disciplina della raccolta differenziata domiciliare porta a porta” sarà codificata in apposito Regolamento approvato dal Consiglio Comunale;

Ritenuto

- necessario, nelle more dell'approvazione del citato Regolamento Comunale sulla “Disciplina della raccolta differenziata domiciliare porta a porta”, provvedere all'emanazione di disposizioni contingibili ed urgenti finalizzate all'avvio del servizio nella “ZONA 1 – CENTRO”;

Visto

- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i. in merito alle competenze del Sindaco;
- l'art. 7 bis del D.lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., modificato ed integrato dall'art. 6bis della L. 125/08;
- il Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;
- il Regolamento di Attuazione del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 16 dicembre 1992 n. 495;
- l'art. 3, comma 6 della Legge 15 luglio 2009, n. 94 recante "Disposizioni in materia di pubblica sicurezza";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

ORDINA

- 1) **che la raccolta differenziata dei rifiuti urbani nella zona del territorio cittadino denominata “ZONA 1 – CENTRO”, delimitata e riportata nella planimetria di cui all'*Allegato 1* e al relativo elenco delle vie di cui all'*Allegato 2*, avvenga con le modalità della raccolta domiciliare "porta a porta" con decorrenza dal 28/02/2019**, mediante l'utilizzo dei contenitori che il Gestore del servizio, Civitavecchia Servizi Pubblici Srl, provvederà a assegnare e consegnare alle utenze, giuridicamente obbligate ad accettarli in comodato e a custodirli, al fine del regolare funzionamento e svolgimento di un servizio pubblico essenziale;
- 2) **ai cittadini residenti, domiciliati, dimoranti e/o comunque operanti nella “ZONA 1 – CENTRO”, come definita al punto 1) che precede, di utilizzare i contenitori** concessi in comodato d'uso gratuito per il conferimento delle diverse frazioni merceologiche, **secondo gli**

specifici calendari di raccolta, di cui all'*Allegato 3* e all'*Allegato 4* della presente ordinanza, di seguito sinteticamente riportati:

CALENDARIO DEI GIORNI DI RITIRO PER LE UTENZE DOMESTICHE	
Scarti alimentari e organici	Martedì, Giovedì e Sabato
Imballaggi in plastica e metalli	Mercoledì e Domenica
Carta, cartone e cartoni per bevande	Venerdì
Rifiuti indifferenziati (non riciclabili)	Lunedì

CALENDARIO DEI GIORNI DI RITIRO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	
Scarti alimentari e organici	Martedì, Giovedì e Sabato
Imballaggi in plastica e metalli	Mercoledì e Domenica
Cartone	Martedì, Giovedì e Sabato
Carta e cartoni per bevande	Venerdì
Vetro	Lunedì (orario diurno)
Rifiuti indifferenziati (non riciclabili)	Lunedì

- 3) **alle utenze domestiche**, di tipo singolo o condominiale, di continuare ad **utilizzare per il conferimento del vetro le apposite “campane” stradali di colore verde**, nel seguente orario: **dalle ore 07:00 alle ore 22:00**; Le “campane” stradali di colore verde per il conferimento del vetro potranno essere utilizzate, nella medesima fascia oraria, anche dalle **utenze non domestiche** alle quali non sia stato assegnato in dotazione lo specifico contenitore;
- 4) i cittadini, indipendentemente dal tipo di dotazione assegnata (singola o condominiale), che abbiano esigenza di smaltire **pannolini, pannoloni e traverse sanitarie** possono richiedere al Gestore, Civitavecchia Servizi Pubblici Srl, l’attivazione del servizio dedicato, compilando l’apposito modulo e ritirando lo **specifico contenitore** da 40 lt di colore fucsia. **Il servizio di ritiro di pannolini e pannoloni sarà effettuato nei seguenti giorni: Martedì, Giovedì e Sabato**. In alternativa, pannolini, pannoloni e traverse sanitarie dovranno essere smaltiti utilizzando i contenitori per i rifiuti indifferenziati non riciclabili il cui svuotamento, come da calendario di cui al punto 2) che precede, è previsto il Lunedì;
- 5) **nella “ZONA 1 – CENTRO” il servizio** di raccolta sarà effettuato dal Gestore, Civitavecchia Servizi Pubblici Srl, **in orario notturno**, a partire **dalle ore 22:00**;
- 6) **i contenitori delle seguenti tipologie: mastelli** da 25 lt e da 40 lt, **bidoni carrellati** da 120 lt, 240 lt e 360 lt, assegnati alle utenze domestiche e non domestiche:
 - **dovranno essere custoditi all'interno delle aree di proprietà**, evitandone manomissioni o alterazioni e provvedendo alla loro pulizia e conservazione;
 - **dovranno essere esposti** al di fuori della propria abitazione, condominio o attività, in prossimità della porta, portone di ingresso, sulla pubblica via, a partire **dalle ore 20:00 ed entro le ore 22:00** del giorno di raccolta;

- **dovranno essere riportati dagli utenti all'interno delle aree di proprietà** appena possibile dopo lo svuotamento e, comunque, **entro le ore 09:00 del giorno successivo**;
- 7) in caso di necessità, i cittadini che abbiano ricevuto in dotazione i mastelli da 40 lt per i rifiuti indifferenziati non riciclabili potranno comunque utilizzare sacchi o sacchetti per contenere tali rifiuti all'interno del mastello, a condizione che i sacchi o i sacchetti siano semi-trasparenti;
 - 8) **per il conferimento degli scarti alimentari e organici è obbligatorio l'utilizzo di sacchetti o sacchi biodegradabili e compostabili**;
 - 9) i mastelli da 25 lt e da 40 lt dovranno essere esposti dagli utenti su suolo pubblico in maniera ordinata, cercando di garantire il minimo ingombro, disponendoli eventualmente in pile costituite da due contenitori; il Gestore, nel ricollocare i contenitori dopo lo svuotamento, dovrà seguire il medesimo criterio;
 - 10) è fatto **divieto di miscelare** nei contenitori rifiuti di tipologia diversa; **i rifiuti esposti in modo non conforme a quanto previsto dal calendario di ritiro non saranno prelevati dal Gestore** ed il soggetto responsabile dell'errato conferimento, l'utente singolo o, qualora non sia possibile individuarlo, il condominio, sarà sanzionato a termini di legge;
 - 11) è fatto **divieto di manomettere, danneggiare, spostare, imbrattare i contenitori, di qualsiasi tipologia, esposti**, secondo quanto previsto al punto 6) che precede, **per lo svuotamento** da parte del Gestore;
 - 12) è fatto **divieto ai cittadini residenti, domiciliati, dimoranti e/o comunque operanti nella "ZONA 1 – CENTRO" di utilizzare**, successivamente alla data di attivazione del servizio di cui al punto 1) che precede, **i cassonetti stradali** per il conferimento dei rifiuti ancora presenti nelle altre zone della città;
 - 13) **per i condomini con un numero di utenze domestiche superiore a 12, che i contenitori (bidoni carrellati) per la raccolta differenziata dei rifiuti siano assegnati e consegnati dal Gestore** del servizio, Civitavecchia Servizi Pubblici Srl, **agli amministratori di condominio**, giuridicamente obbligati ad accettarli in comodato al fine del regolare funzionamento e svolgimento di un servizio pubblico essenziale. Nell'ottica della futura introduzione della tariffa puntuale e ai fini della maggiore responsabilizzazione nella produzione di rifiuti, il Gestore, nell'assegnazione dei contenitori, dovrà prevedere la minore aggregazione di singole utenze associate ad ogni contenitore, in ragione di uno "standard" di 6 (sei) utenti per i bidoni da 240 lt e di 9 (nove) utenti per i bidoni da 360 lt, riducendo il più possibile l'eventuale scostamento in difetto del numero di utenti previsti rispetto a detto "standard". In tal senso, ai fini dell'aggregazione delle utenze per singolo contenitore, il Gestore dovrà, comunque, basarsi sull'eventuale suddivisione interna (portone, scala, palazzina, ecc.) con il minore numero di utenti.

I contenitori condominiali (bidoni carrellati):

- dovranno essere, a cura del Condominio, **collocati e custoditi in spazi condominiali, provvedendo alla loro conservazione e pulizia**;
- dovranno essere **esposti**, a cura del Condominio, **su suolo pubblico, in adiacenza a strada pubblica carrabile, nei giorni e nella fascia oraria prescritta per ogni tipologia di rifiuto**, come indicato ai punti 2) e 6) che precedono e all'*Allegato 3 ("Calendario dei giorni di ritiro"* per le utenze domestiche) della presente ordinanza;

- dovranno essere **riportati**, a cura del Condominio, **all'interno delle pertinenze condominiali**, appena possibile dopo lo svuotamento e, comunque, entro l'orario prescritto al punto 6) che precede;
- 14) **nel caso di condomini con un numero di utenze superiore a 12 in cui**, per motivi logistici (quali, ad esempio, l'elevato numero di contenitori e la distanza delle suddivisioni interne – cioè palazzine, scale, portoni, ecc. - dalla pubblica via), **dovesse risultare particolarmente complessa l'esposizione dei bidoni carrellati sulla pubblica via, il Condominio potrà autorizzare**, ai fini del corretto espletamento del servizio di raccolta e qualora sussistano le idonee condizioni di viabilità interna, **il Gestore del servizio**, Civitavecchia Servizi Pubblici Srl, **ad accedere con personale e/o mezzi all'interno delle aree di proprietà privata**. Anche in tali casi, **la dotazione di bidoni carrellati sarà assegnata e consegnata dal Gestore agli amministratori di condominio**, giuridicamente obbligati ad accettarla in comodato e a custodirla, già organizzata per suddivisione interna secondo un criterio che, nell'ottica della futura introduzione della tariffa puntuale e ai fini della maggiore responsabilizzazione nella produzione di rifiuti, preveda la scelta della suddivisione interna (portone, scala, palazzina, ecc.) con il minore numero di utenti e la minore aggregazione di singole utenze associate ad ogni contenitore, in ragione di uno "standard" di 6 (sei) utenti per i bidoni da 240 lt e di 9 (nove) utenti per i bidoni da 360 lt, riducendo il più possibile l'eventuale scostamento in difetto del numero di utenti previsti rispetto a detto "standard";
- 15) **nei casi di cui al punto 14)** che precede, gli amministratori di condominio dovranno provvedere all'individuazione delle **"aree di deposito"** destinate alla collocazione dei bidoni carrellati in prossimità della suddivisione interna alla quale il Gestore li avrà assegnati e all'individuazione, di concerto con il Gestore, di idonei **"punti di raccolta"**, separati dalle "aree di deposito" e sempre in prossimità della suddivisione interna di riferimento, in cui, nei giorni e negli orari di raccolta delle singole frazioni, i bidoni carrellati dovranno essere esposti, a cura del Condominio, al fine di consentire lo svuotamento da parte del Gestore. Presso tali "punti di raccolta", **il Gestore provvederà allo svuotamento esclusivamente dei bidoni carrellati relativi ai rifiuti previsti dal calendario di raccolta. Non è consentito**, negli orari in cui è prevista l'esecuzione del servizio da parte del Gestore, **la collocazione nei "punti di raccolta" di bidoni carrellati per i quali il calendario di cui al punto 2) che precede non preveda la svuotamento;**
- 16) **nei casi di cui ai punti 13) e 14) che precedono, gli amministratori di condominio**, ove possibile all'atto della presa in consegna dei contenitori e, comunque, entro dieci giorni dall'avvenuta consegna, **comunicano al Gestore gli elenchi nominativi degli utenti associati a ciascun contenitore;**

DISPONE

che per quanto concerne le tipologie di rifiuto sotto elencate è obbligatorio quanto segue:

- 17) **RIFIUTI INGOMBRANTI, RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE), ALTRI MATERIALI (FERRO, ALLUMINIO, METALLI VARI, LEGNO, VETRO IN LASTRE, SFALCI E POTATURE, INERTI, LAMPADE A BASSO CONSUMO, TUBI E LAMPADE A NEON)**

Tutti i rifiuti ingombranti (quelli di dimensioni tali da non poter essere conferiti nell'attuale sistema di raccolta quali mobili, elettrodomestici, divani, materassi ecc.) rappresentati da beni durevoli non più utilizzabili, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e gli altri materiali elencati nel presente punto devono essere conferiti con le seguenti modalità:

- a) presso l'ECOCENTRO COMUNALE ubicato in zona industriale in Via Alfio Flores, aperto al pubblico nei giorni di: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato, con orario dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00; la Domenica dalle ore 9:00 alle ore 12:00;

- b) Le utenze domestiche possono usufruire del servizio gratuito di RITIRO A DOMICILIO esclusivamente dei materiali ingombranti e dei RAEE prenotando l'appuntamento al numero telefonico 345-8075178 dalle ore 9,00 alle ore 12,00. È previsto il ritiro gratuito al piano stradale fino a 2 (due) metri cubi per un massimo di 3 (tre) ritiri all'anno e un massimo di 2 (due) ritiri in un mese; nel caso di cittadini con più di 70 anni e per i portatori di handicap il servizio è gratuito anche al piano abitazione.
- c) Per quanto riguarda i rifiuti "inerti", sono ammessi cocci di vasi, sassi, piastrelle, sanitari in ceramica, calcinacci, murature, in piccola quantità (100 kg/50 l a settimana) e occasionalmente provenienti dal "fai da te" domestico, piccola manutenzione nelle abitazioni eseguita in economia diretta da privati cittadini. Non è ammesso il conferimento di rifiuti contenenti amianto (Eternit).

18) PILE ESAUSTE

Ogni utenza domestica che intenda disfarsi di pile esauste, ha l'obbligo di conferirle negli appositi contenitori collocati davanti ai negozi, davanti alle scuole e presso l'ECOCENTRO COMUNALE;

19) BATTERIE ESAUSTE DI AUTO E MOTO

Ogni utenza domestica che intenda disfarsi di batterie esauste di auto, moto ecc. ha l'obbligo di conferirle presso l'ECOCENTRO COMUNALE; I titolari di officine ed elettrauto (o di altre attività) che intendano disfarsi di batterie di auto, moto ecc. hanno l'obbligo di stocarle in appositi contenitori a tenuta d'acido e conferirle a ditte autorizzate in possesso delle prescritte autorizzazioni;

20) MEDICINALI SCADUTI

Ogni utenza domestica che intenda disfarsi di farmaci scaduti, ha l'obbligo di conferirle negli appositi contenitori collocati davanti alle farmacie e presso l'ECOCENTRO COMUNALE;

21) ABITI USATI

Ogni utenza domestica che intenda disfarsi di capi d'abbigliamento (abiti, berretti, biancheria intima, calze e calzini, cappelli, guanti in lana o cotone), calzature (zoccoli, ciabatte, scarpe) accessori abbigliamento (borse, astucci, zaini, cinture) ha l'obbligo di conferirle negli appositi contenitori presenti sul territorio comunale; In alternativa è possibile conferire tali materiali presso l'ECOCENTRO COMUNALE.

22) OLI ALIMENTARI ESAUSTI

Ogni utenza domestica che intenda disfarsi degli oli alimentari usati in cucina per la cottura dei cibi ha l'obbligo di conferirli, dentro una bottiglia di plastica, all'interno degli appositi contenitori ubicati presso l'ECOCENTRO COMUNALE in zona industriale in Via Alfio Flores;

I titolari di friggitorie e somministrazione di alimenti in genere che intendano disfarsi degli oli provenienti dalla loro attività hanno l'obbligo di stocarle in appositi contenitori e conferirle a ditte autorizzate in possesso delle prescritte autorizzazioni;

DISPONE altresì

che, a salvaguardia dell'ambiente e dell'igiene pubblica, nonché a tutela del decoro urbano, che in tutto il territorio comunale è vietato:

- 23) il deposito dei rifiuti, anche se racchiusi in sacchi e involucri, intorno ai cassonetti/contenitori di qualsiasi tipologia (art. 192 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e delle vigenti norme regolamentari del Comune di Civitavecchia);
- 24) lo scarico e l'abbandono di rifiuti o di materiali di qualsiasi tipo sul territorio comunale, nei corsi d'acqua e sulle loro rive, sulle aree demaniali marittime, sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette a uso pubblico, nei pubblici (art. 192 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e delle vigenti norme regolamentari del Comune di Civitavecchia);
- 25) l'abbandono sui marciapiedi o sul suolo pubblico in genere di qualsiasi rifiuto solido, semisolido o liquido anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti (art. 192 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e delle vigenti norme regolamentari del Comune di Civitavecchia);

- 26) depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze (art. 15 del "Nuovo codice della strada" del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e delle vigenti norme regolamentari del Comune di Civitavecchia);
- 27) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento (art. 15 del "Nuovo codice della strada" del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e delle vigenti norme regolamentari del Comune di Civitavecchia);
- 28) l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi (art. 232-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
- 29) l'abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi art. 232-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
- 30) l'abbandono sulla pubblica via degli escrementi di cani ed altri animali domestici condotti dai rispettivi proprietari (art. 34 del vigente "Regolamento comunale sulla tutela degli animali" approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 73 del 22/12/2011 come modificato e integrato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 22/12/2014 delle vigenti norme regolamentari del Comune di Civitavecchia). Le deiezioni degli animali, asportate e raccolte dai conduttori, potranno essere conferite nei cestini getta-rifiuti installati lungo le vie cittadine;

DISPONE infine

- che le violazioni alle disposizioni di cui ai punti nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21) e 22) del presente provvedimento saranno punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (euro venticinque/00) ad € 500,00 (euro cinquecento/00) ai sensi dell'art. 7 – bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell'importo di € 50,00 (euro cinquanta/00), da effettuarsi entro 60 (sessanta) gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione, ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81;
- che le violazioni alle disposizioni di cui ai punti nn. 23), 24), 25), 26) e 27) del presente provvedimento saranno punite, ai sensi dell'art. 255 comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 (euro trecento/00) ad € 3.000,00 (euro tremila/00); Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. Se la violazione è ascrivibile ai titolari di imprese, ai lavoratori autonomi ed ai responsabili di Enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee è punita con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 2.600 euro (duemilaseicento euro) a 26.000 euro (ventiseimila euro) se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro (duemilaseicento euro) a 26.000 euro (ventiseimila euro) se si tratta di rifiuti pericolosi;
- che le violazioni alle disposizioni di cui ai punti nn. 28) e 29) del presente provvedimento saranno punite, ai sensi dell'art. dell'art. 255 comma 1-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 30 (trenta) a € 150 (centocinquanta);
- che le violazioni alle disposizioni di cui al punto n. 30), saranno punite, ai sensi dell'art. 52 del vigente "Regolamento comunale sulla tutela degli animali" approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 73 del 22/12/2011 e s.m.i., con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 (euro cinquanta/00) ad € 300,00 (euro trecento/00);
- che il personale di vigilanza del Comando di Polizia Locale, dei Corpi Volontari delle Guardie Zoofile Ecologiche e delle Guardie Ecozoofile Nazionali, gli Ispettori Ambientali della Società Civitavecchia Servizi Pubblici Srl, nonché delle Forze dell'Ordine, sono incaricati dell'osservanza e dell'esecuzione del presente provvedimento;
- di trasmettere la presente Ordinanza:
 - al Ministero della Salute – dgprev@postacert.sanita.it;
 - alla Prefettura di Roma – protocollo.prefrm@pec.interno.it;

- alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia – cp-civitavecchia@pec.mit.gov.it;
- all’Autorità Portuale di Civitavecchia Fiumicino Gaeta – protocollo@portidiroma.legalmailpa.it;
- alla Regione Lazio – Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, Area Qualità dell’Ambiente – qualita.ambiente@regione.lazio.legalmail.it;
- alla Città Metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento IV “Tutela e Valorizzazione Ambientale” – ambiente@pec.cittametropolitanaroma.gov.it;
- all’ASL Roma 4 – dipartimento.prevenzione@pec.aslrm4.it;
- al Comando di Polizia Locale del Comune di Civitavecchia;
- al Servizio 2 – Risorse Umane del Comune di Civitavecchia;
- al Servizio 3 – LL.PP. del Comune di Civitavecchia;
- al Servizio 4 – Ambiente e Beni Culturali, Urbanistica ed Edilizia - Sezione Ambiente del Comune di Civitavecchia;
- al Servizio 5 – Urbanistica e Edilizia, Patrimonio e Demanio del Comune di Civitavecchia;
- al Servizio 6 – Attività Produttive, Cultura, Turismo, Politiche Giovanili, Trasporti, Sito e Trasparenza;
- alla Società Civitavecchia Servizi Pubblici Srl – civitavechiaservizipubbliciSrl@legalmail.it;

AVVISA

- che in caso di inosservanza alle disposizioni della presente Ordinanza si provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate, nonché, in caso di inosservanza tale da ostacolare o compromettere l'espletamento di un servizio pubblico essenziale, a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 C. P. ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste, fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti necessari per la salvaguardia e la tutela della salute, dell'ambiente e dell'igiene e nel rispetto della vigente normativa;

RENDE NOTO

- che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i. contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni, ricorso al TAR del Lazio ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Sindaco
Ing. Antonio COZZOLINO